



IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

l'udienza di discussione della presente causa al

07/06/2024 ore 10:00

mandando alla parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto a parte convenuta entro dieci giorni dalla data di deposito in Cancelleria del presente provvedimento.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

PQM

Autorizza la notifica del ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

Visto l'art. 127 bis c.p.c. e ritenuti sussistenti i presupposti per disporre lo svolgimento dell'udienza da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza;

DISPONE

che l'udienza come sopra fissata abbia svolgimento con le modalità già previste dall'art. 83 comma VII° lett f) DL 18/20, ed ora ex art.196 duodecies disp. att. c.p.c., mediante collegamento da remoto tramite piattaforma Teams, previo consenso delle parti ed invitandole ad esprimere eventuale dissenso chiedendo lo svolgimento dell'udienza in presenza entro 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto (o dalla costituzione in giudizio, per le parti ad oggi non ancora costituite);

AVVERTE

· che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale

[udienza remoto](#)





- che per la partecipazione all'udienza non è necessaria l'installazione del programma Teams di Microsoft Office
- che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

INVITA

i difensori delle parti ad essere presenti alla postazione almeno 5 minuti prima dell'orario di inizio dell'udienza e a depositare mediante PCT, almeno tre giorni prima dell'udienza, un atto di adesione alla celebrazione da remoto contenente

- a) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non Pec) e un recapito telefonico cellulare del difensore (ovvero del sostituto processuale, con l'indicazione degli eventuali praticanti forensi) sui quali essere contattati per l'udienza in caso di necessità ed urgenza;
- b) l'impegno che per tutta la durata dell'attività istituzionale, nel locale in cui essi operano, non sopraggiungano altre persone e che qualora ciò dovesse accadere interromperanno la connessione immediatamente
- c) l'impegno a non registrare o divulgare la videochiamata e le relative registrazioni e immagini.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto".

Invita la parte ricorrente a depositare in via telematica, dieci giorni prima dell'udienza, il ricorso e decreto notificati alla parte convenuta.

IL GIUDICE

Dr. Marco Cucchetto

